

CON LA LEGGE DI BILANCIO NUOVI STRUMENTI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CONTENZIOSI TRIBUTARI

La **Legge di Bilancio 2023** (L. 29 dicembre 2022, n. 197), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, conferma, tra le misure di sostegno ai contribuenti, talune norme funzionali alla rottamazione dei ruoli, allo stralcio dei carichi di importo ridotto nonché alla chiusura delle liti tributarie, al ravvedimento speciale e alla regolarizzazione delle violazioni formali. Ogni tipologia di sanatoria è specificamente regolamentata da apposita disposizione normativa che ne definisce i termini, l'ambito e le modalità di applicazione.

Tra gli interventi che riteniamo rivestano particolare interesse, ricordiamo la possibilità di definire gli **atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni**, non impugnati e ancora impugnabili, nonché i **processi verbali di constatazione** notificati entro il **31 marzo 2023**, tramite il pagamento delle sanzioni ridotte ad **un diciottesimo del minimo**. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo. La norma esclude qualsiasi forma di compensazione.

Altra misura di interesse riguarda la possibilità di definire le **controversie tributarie pendenti**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). La disposizione prevede,

- in via generale, il pagamento del **100% delle sole imposte** pretese con l'atto impugnato,
- Importo riducibile al **90%** delle imposte se il ricorso è iscritto nel **primo grado**
- e ad un importo compreso tra il **40%** e il **5%** delle imposte, a seconda dell'ottenimento di **giudizi favorevoli** nei diversi gradi di giudizio (40% se in primo grado, 15% se in secondo grado e 5% le controversie pendenti innanzi in Cassazione per le quali l'Ufficio è soccombente in tutti i precedenti gradi).

In caso di soccombenza parziale, è dovuta l'imposta totale sulla parte sfavorevole al contribuente e la corrispondente percentuale sulla parte favorevole.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo sono definibili con il pagamento del 15% se al 1° gennaio 2023 è stata depositata una sentenza favorevole al contribuente e con il 40% in tutte le altre ipotesi.

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, la Legge di Bilancio prevede la possibili-

tà di optare per la **conciliazione agevolata** delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge, innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado: nel caso di accordo con l'ufficio, saranno dovute le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto, gli interessi e gli eventuali accessori.

Infine, solo per le controversie pendenti in **Cassazione**, il ricorrente può rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte. Quest'ultima comporta il pagamento delle **somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18** del minimo previsto dalla legge, gli **interessi** e gli **eventuali accessori** e si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

Per espressa previsione contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2023, resta ferma la possibilità di optare per la **definizione agevolata** dei giudizi tributari pendenti in **Cassazione** prevista **dall'art. 5, l. 31 agosto 2022, n. 130**.

In particolare, secondo tale normativa,

- le controversie tributarie pendenti avanti la Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge (**16 settembre 2022**), per le quali l'**Agenzia delle Entrate** risulti **integralmente soccombente** in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore sia non superiore ad **Euro 100.000,00**, sono definibili con il pagamento di un importo pari al **5%** del valore della controversia.
- Inoltre, nel caso in cui l'**Agenzia delle Entrate** sia **soccombente in un solo grado** di merito e il valore sia non superiore ad Euro 50.000,00, la controversia potrà essere definita con il pagamento di un importo pari al **20%** del valore della controversia.

È precisato che per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il **ricorso per cassazione sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge**, purché, alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Presupposti, finalità e risultati conseguibili divergono significativamente nelle varie ipotesi di rimedio previste dalla legge: Il contribuente dovrà quindi valutare attentamente quale sia la strada migliore da percorrere ove, naturalmente, sia interessato alla definizione bonaria del contenzioso.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esecutivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.